

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 11/2023 DEL 15 GIUGNO 2023

### PROROGATI AL 20 LUGLIO 2023 IL TERMINE DEI VERSAMENTI DI GIUGNO PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ISA

Con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;

– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come per gli scorsi anni la proroga riguarderà anche i contribuenti "minimi", rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell'impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

Per gli stessi soggetti, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

La proroga deve infine ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

### ACCONTO IMU 2022 IN SCADENZA IL 16 GIUGNO

Il 16 giugno 2023 scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata scadrà il 18 dicembre 2023 ma resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Il versamento dell'IMU può essere effettuato:

- secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (modello F24);
- tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma PagoPA;
- con le altre modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

### IMPOSTE SUI REDDITI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SCADENZE

Il prossimo 30 giugno 2023 sarà la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2022.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovare di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:

- il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
- a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Come già anticipato con la notizia dedicata, con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

**Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)<sup>1</sup>****Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e persone fisiche titolari di partita IVA**

Prima scadenza (senza maggiorazione).

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2023	Vedi proroga
Rata 2	17 luglio 2023	Il 16 luglio cade di domenica
Rata 3	21 agosto 2023	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di domenica
Rata 4	18 settembre 2023	Il 16 settembre cade di sabato
Rata 5	16 ottobre 2023	
Rata 6	16 novembre 2023	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	21 agosto 2023	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato.
Rata 2	21 agosto 2023	
Rata 3	18 settembre 2023	
Rata 4	16 ottobre 2023	Il 16 ottobre è domenica
Rata 5	16 novembre 2023	

**Persone fisiche non titolari di partita IVA**

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2023	
Rata 2	31 luglio 2023	
Rata 3	31 agosto 2023	
Rata 4	2 ottobre 2023	Il 30 settembre cade di sabato
Rata 5	31 ottobre 2023	
Rata 6	30 novembre 2023	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	31 luglio 2023	30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, che però cade di domenica.
Rata 2	31 luglio 2023	
Rata 3	31 agosto 2023	
Rata 4	2 ottobre 2023	
Rata 5	31 ottobre 2023	
Rata 6	30 novembre 2023	

**ENTRO IL 30 GIUGNO LA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022**

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

<sup>1</sup> Tutte le scadenze indicate non tengono conto della proroga annunciata dal MEF; la scadenza del 30 giugno è spostata al 20 luglio per i soggetti ISA.

Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2023**.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere inviata, se non ancora fatto, **la dichiarazione del 2021, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato** dall'art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto "Semplificazioni") e dal Decreto "Milleproroghe".

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

#### **ISA PERIODO D'IMPOSTA 2022: TUTTI I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE**

Nella [Circolare n. 12/E](#) del 1° giugno 2023 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il **periodo d'imposta 2022**.

Dopo una rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA, la Circolare illustra le principali novità relative alla **metodologia di elaborazione ed aggiornamento** degli ISA.

#### **INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 31 LUGLIO 2023**

È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2022. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2023 si può validamente inviare il modello IVA 2023 per il 2022.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 1° agosto 2023, la dichiarazione annuale IVA per il 2022 non presentata si considera omessa.

#### **PRECOMPILATA: AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS**

Il [Decreto 22 maggio 2023 del MEF](#), che sancisce l'ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno.

In particolare, **i nuovi soggetti tenuti all'invio telematico sono gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/1997**, che dovranno procedere all'invio dei dati secondo quanto delineato nell'ultima versione del decreto MEF del 19 ottobre 2020.

Il Decreto definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per le prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo.

#### **SPORT BONUS: AL VIA LE DOMANDE PER IL 2023**

Con la nuova legge di bilancio è stata estesa, anche per il 2023, la possibilità per le imprese interessate di effettuare **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il 30 maggio scorso si è aperta **la prima finestra per l'inoltro online delle domande** da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta.

Alle imprese a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell'importo erogato, da utilizzarsi, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito massimo attribuibile a ciascun beneficiario è **pari al 10% (dieci per mille)** dei ricavi 2022, nel limite massimo dei fondi stanziati di 15 milioni di euro per l'anno in corso.

Le imprese avranno 30 giorni di tempo (scadenza il **30 giugno 2023**) per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate ad effettuare l'erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Le domande per accedere al bonus devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma disponibile a [questo indirizzo](#).

#### **BENI STRUMENTALI 4.0: CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL RIGO RU 130 DEL MODELLO REDDITI 2023**

In una [Faq](#) pubblicata il 5 giugno sul proprio portale l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione, in Redditi 2023, del rigo **RU130**.

In tale rigo vanno indicati unicamente gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2022 **diversi** da quelli già esposti nel modello dell'anno precedente.

Più in dettaglio, l'Agenzia precisa che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) **diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022**. Il corrispondente credito d'imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Questa modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d'imposta.

#### **BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, ZES E ZLS: DOMANDE DALL'8 GIUGNO**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il [provvedimento](#) che approva il nuovo modello per richiedere il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e che ne definisce le modalità e i termini di presentazione.

Si tratta del modello di comunicazione che le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi, da destinare a strutture produttive del Sud Italia, dovranno utilizzare per la fruizione del credito d'imposta, relativo alle spese del 2023.

Il modello approvato, che il beneficiario o soggetto incaricato dovrà inviare tramite il software "CIM23" a partire dall'8 giugno, è stato aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall'ultima legge di Bilancio.

Le imprese interessate dovranno inviare le comunicazioni relative ai soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

Le imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, dovranno invece inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il vecchio schema di domanda.

#### **CODICE FISCALE PER STRANIERI: LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE IN 18 LINGUE**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della mini-guida "[Codice fiscale stranieri](#)", che fornisce indicazioni utili ai cittadini provenienti da altri Paesi su cos'è, quando serve e come si ottiene il codice fiscale.

Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario sia per gli stranieri residenti in Italia, per esempio per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl), sia per gli stranieri che, pur non trasferendo la loro residenza in Italia, volessero assumere cariche presso enti giuridici italiani.

#### **APPLICAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: LA NUOVA GUIDA DEL GARANTE**

Il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, ha pubblicato la nuova versione della "[Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#)", che offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono considerare per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell'interessato ai doveri dei titolari, dalla trasparenza sull'uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Nel documento, particolare attenzione è dedicata ai contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve:

- fornire l'informativa all'interessato;
- valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
- provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Presente anche un approfondimento dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

### DECRETO LAVORO – NOVITÀ

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl 48/2023 contenente misure urgenti finalizzate all'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Proseguiamo il riassunto delle principali novità:

#### **Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28)**

Si prevede l'istituzione un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 12.3.99 n. 68 tra l'1.8.2022 e il 31.12.2023, in favore di:

- enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 3.7.2017 n. 117;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al DLgs. 4.12.97 n. 460 (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe.

L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovranno essere definite:

le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo; le modalità e i termini di presentazione delle domande; le procedure di controllo.

#### **Modifiche al reddito di cittadinanza (art. 13)**

Viene modificata la disciplina del Reddito di cittadinanza fissando al 31.12.2023:

- il termine ultimo per la fruizione del beneficio, salvo precedente scadenza naturale;
- stabilendo che il limite massimo di 7 mensilità non trovi applicazione per i percettori che prima della scadenza sono stati presi in carico ai servizi sociali;
- prevedendo l'inserimento in specifiche misure di politica attiva;
- facendo salvo il godimento degli incentivi per l'assunzione di beneficiari di Rdc.

#### **L'Assegno di inclusione (artt. da 1 a 9)**

Viene introdotto, a partire dal 1.1.2024, l'Assegno di inclusione, ossia la misura di sostegno al reddito che, assieme al Supporto per la formazione e il lavoro, è destinata a sostituire il reddito di cittadinanza (Rdc) e la pensione di cittadinanza (Pdc). L'Assegno di inclusione spetta ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente:

- con disabilità ex DPCM 159/2013; minorenni; con almeno 60 anni di età.

Viene erogato per un periodo continuativo di 18 mesi ed è rinnovabile, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

L'importo varia da 6.000,00 a 7.560,00 euro in relazione alla composizione del nucleo familiare e viene ricalcolato sulla base in base a parametri speciali. Si richiede un valore ISEE non superiore a 9.360,00 euro e un valore base del reddito familiare da 6.000,00 a 7.560,00 euro.

Viene riconosciuto ai percettori dell'assegno di inclusione: un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'assegno, nei limiti di 500,00 euro mensili in caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

Il beneficio aggiuntivo è riconosciuto in un'unica soluzione e secondo le modalità che verrà individuato con apposito decreto interministeriale.

#### **Assunzioni agevolate per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (art. 10)**

Si riconosce ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i beneficiari dell'Assegno di inclusione, un esonero dal versamento:

- del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi.

L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

Per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero dal versamento:

- del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
- nel limite massimo di importo pari a 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.